

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.  
“Città di Potenza”  
- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001  
in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

**Società Cooperativa di Vigilanza a  
responsabilità limitata  
“Città di Potenza”**

**Aggiornamento del Modello  
ex D.lgs. n. 231/2001  
in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio”**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 06/11/2017*

**Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.**  
**“Città di Potenza”**  
**- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -**

**Premessa**

Gli impatti sul D.Lgs. 231/01, derivanti dalle nuove disposizioni in tema di “Anticorruzione” ed “Autoriciclaggio”, comportano la necessità di adeguamento del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di vigilanza “Città di Potenza”, nell’Assemblea del 25.11.2016.

Per tali ragioni l’Organismo di Vigilanza in carica, deputato a proporre gli aggiornamenti del MOCG, così come specificato nella PARTE SPECIALE punto 2.8., è stato autorizzato, per il tramite del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di Vigilanza “Città di Potenza”, a predisporre gli aggiornamenti sul Modello 231/01, alla luce dei mutamenti normative sopra richiamati.

Il presente Aggiornamento è da considerarsi parte integrante e sostanziale del MOCG Parte Speciale.

**1. Le nuove disposizioni in materia di anticorruzione.**

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 e in vigore dal 14 Giugno 2015, recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* (di seguito, per brevità, “Legge Anticorruzione”) introduce importanti novità al Codice Civile, al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale finalizzate principalmente al contrasto della corruzione e in materia di reati societari.

Molte delle novità introdotte comportano modifiche al catalogo dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, con particolare riguardo:

- ai Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ai Reati Societari;

comportando, quindi, la necessità per le aziende di rafforzare i propri meccanismi di controllo preventivo con riferimento a tali fattispecie.

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.*  
*“Città di Potenza”*  
*- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001*  
*in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

### **1.1. Modifiche ai reati contro la Pubblica Amministrazione**

Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 69/2015 e, in vigore a partire dal 14 Giugno 2015, comportano la modifica di alcuni reati e disposizioni del Codice Penale in materia di corruzione e concussione.

Con particolare riguardo ai reati già inclusi nel novero del D.Lgs. 231/01 (si veda la - PARTE SPECIALE A- I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) e oggetto di modifica nella relativa formulazione, si assiste ad un inasprimento delle pene a carico della persona fisica, così come di seguito indicate per fattispecie penale:

- Corruzione per l'esercizio della funzione ex Art. 318 c.p., si passa da una pena della reclusione da uno a cinque anni ad una pena della reclusione da uno a sei anni;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex Art. 319 c.p., si passa da una pena della reclusione da quattro a otto anni ad una pena della reclusione da sei a dieci anni;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità ex Art. 319-quater c.p., si passa da una pena della reclusione da tre a otto anni ad una pena della reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Inoltre, l'ambito soggettivo di applicazione della fattispecie di concussione, ex art. 317 c.p., torna a comprendere anche l'incaricato di un pubblico servizio, come nella formulazione precedente alla L. n. 190/2012 (c.d. «Legge Severino”).

Da ultimo, con riguardo alle circostanze attenuanti già previste per i reati di corruzione, di cui all'art. 323 bis c.p., le nuove disposizioni in materia di Anticorruzione prevedono un ulteriore sconto di pena per chi si sia efficacemente adoperato:

- per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
- per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.*  
*“Città di Potenza”*  
- *Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001*  
*in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

## **1.2. Aree di attività a rischio e Principi generali comportamentali/Protocolli di prevenzione.**

Per quanto attiene, poi all’identificazione delle aree di attività a rischio ed ai principi comportamenti/protocolli di prevenzione prescritti per la prevenzione di tali fattispecie di reato presupposto, si opera un rinvio a quanto già espresso nella Parte speciale “A” REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE del MOCG adottato dall’Istituto di vigilanza “Città di Potenza” (*cf.* *A.3., A.4., A.5., A.6., A.7., A.8, A.9., A.10., A.11., A.12.*), nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.

## **1.3. Modifiche ai reati societari**

La riforma del falso in bilancio, oggi contenuta nella richiamata Legge 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione), offre l’occasione per una disamina del perimetro, soggettivo e oggettivo, nel quale opera una delle fattispecie maggiormente significative del diritto penale societario. In particolare, una attenta lettura delle nuove disposizioni si rende indispensabile ai fini della corretta individuazione degli interessi rilevanti nell’ambito di tale fattispecie.

Come esposto nella Relazione di accompagnamento alla legge n. 69/2015, la recente riforma si sviluppa in un contesto più generale, quello delle misure anticorruzione, nell’ambito del quale l’introduzione di significative modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi è mirata a rafforzare l’azione di contrasto del fenomeno corruttivo, a cui normalmente si accompagnano alcuni reati societari, e dell’accumulazione illecita di ricchezza da parte della criminalità organizzata, soprattutto di natura mafiosa.

In relazione al falso in bilancio varrà ricordare che, con il d.lgs. n. 61/2002, il legislatore aveva sostanzialmente depenalizzato il reato di false comunicazioni sociali (limitatamente alle società non quotate) e introdotto - con riferimento a numerose

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.*  
*“Città di Potenza”*  
- *Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001*  
*in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

fattispecie - alcune cautele (quali la soglia di non punibilità, la procedibilità a querela e le cause di non punibilità), in tal modo “depotenziando” l’efficacia della disciplina dei reati societari tanto sotto il profilo della prevenzione che della repressione<sup>2</sup>.

La riforma prende le mosse proprio dalla considerazione, da un lato, della inadeguatezza del sistema previgente e, dall’altro, della necessità di riaffermare l’efficacia preventiva della sanzione, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità preposte all’azione di contrasto alla corruzione e ai reati che normalmente si relazionano ad essa in modo funzionale, tra cui appunto la fattispecie in esame.

Principio ispiratore di questa riforma, dunque, è il ripristino della punibilità del falso in bilancio quale atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza.

A questa esigenza il legislatore risponde attraverso la riformulazione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile, integrando tali disposizioni con l’introduzione dei nuovi artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), in un’ottica complessiva di ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all’andamento delle società.

Venendo alla disamina delle nuove disposizioni legislative, è di tutta evidenza che le stesse sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate dall’art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di “reato proprio” (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati) e configurano reati di pericolo perseguibili d’ufficio (e a seguito di querela per le società fallibili).

Il bene giuridico unico e unitario tutelato dalla norma è, infatti, quello della trasparenza, completezza e correttezza dell’informazione societaria.

Assolutamente centrale, nella nuova disciplina del falso in bilancio, è poi la decisione di eliminare le soglie di punibilità, che attualmente limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, e di introdurre invece la definizione di

***Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.***  
***“Città di Potenza”***  
**- *Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001***  
***in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -***

fatti di lieve entità e di particolare tenuità per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità. Sono questi alcuni degli elementi attraverso i quali l'interventoriformatore mira a ripristinare un sistema punitivo dei reati societari mediante il quale individuare e colpire quei fenomeni di corruzione cui sovente sono sottesi alcuni reati societari.

Come accennato in premessa, la legge n. 69/2015 prevede l'integrale revisione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False Comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) c.c. e introduce due nuove norme: gli artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) c.c.

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono “consapevolmente” fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Ai fini della punibilità tali falsità od omissioni devono essere “concretamente” idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Come nel previgente testo, si specifica che la medesima pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (ad esempio, nel caso delle comunicazioni di società di investimento collettivo del risparmio riguardanti il denaro dei loro clienti).

Il riferimento all'omissione di fatti materiali rilevanti anziché di informazioni, come nella norma attualmente vigente, unitamente alla mancata riproposizione dell'inciso “ancorché oggetto di valutazioni” in relazione alla esposizione di fatti materiali rilevanti non

**Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.**  
**“Città di Potenza”**  
**- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -**

rispondenti al vero implica evidentemente una volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di “mera” valutazione.

Del tutto nuova, poi, è l’introduzione di clausole attenuanti ed esimenti correlate all’entità dell’offesa al bene giuridico tutelato.

In dettaglio, il nuovo art. 2621-bis c.c.4 prevede che la pena possa essere ridotta (da sei mesi a tre anni) nel caso in cui gli illeciti siano di “lieve entità”, tenuto conto sia della natura e delle dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta ovvero, nel caso in cui si tratti di società non soggette a fallimento, prevedendone la procedibilità a querela; mentre con l’art. 2621-ter c.c. si individua l’ulteriore fattispecie della non punibilità per “particolare tenuità” di cui al nuovo art. 131-bis c.p.5, precisando che detta qualificazione dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice, chiamato a valutare (“in modo prevalente”) l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

Infine, il disegno di legge approvato dal Senato introduce un’autonoma ipotesi criminosa, contenuta nell’art. 2622 c.c. che punisce con una pena più grave (la reclusione da tre a otto anni) le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate.

### **False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)**

*I. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

**Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.**  
**“Città di Potenza”**  
**- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -**

**False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (Art. 2622 c.c.)**

*I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*II. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

*1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

*2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

*3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

*4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*III. Le disposizioni di cui ai commi precedent si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

La Legge n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”) ha introdotto un nuovo reato presupposto, quello di False Comunicazioni Sociali per “Fatti di lieve entità” ex art. 2621- bis c.c.

**Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis)**

*I. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*II. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

**Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.**  
**“Città di Potenza”**  
**- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -**

La sopra richiamata normativa ha, altresì, introdotto il nuovo articolo in materia di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.):

**Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter c.c.)**

*1. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

Il nuovo articolo in materia di non punibilità per particolare tenuità non si applica nel caso di società quotate perché:

- l'articolo 2621-ter della legge anticorruzione si riferisce esclusivamente alle non quotate;
- l'istituto generale disciplinato dall'articolo 131 bis del Codice penale subordina l'applicazione della causa di non punibilità ai reati puniti fino a cinque anni.

**1.4. Aree ed attività a rischio e Principi generali di comportamento/protocolli di prevenzione.**

Per quanto attiene, poi all'identificazione delle aree di attività a rischio ed ai principi comportamenti/protocolli di prevenzione prescritti per la prevenzione di tali fattispecie di reato presupposto, si opera un rinvio a quanto già espresso nella Parte speciale “B” REATI SOCIETARI del MOCG adottato dall'Istituto di vigilanza “Città di Potenza” (*cf.* B.2,B.3., B.4., B.5., B.6., B.7., B.8.), nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.*  
*“Città di Potenza”*  
- *Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001*  
*in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

## **2. Le nuove disposizioni in materia di autoriciclaggio.**

Il 17 dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante *“Disposizioni in materia di evasione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”*, entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

La Legge n. 186/2014, oltre a disciplinare la c.d. "Voluntary Disclosure" (avente ad oggetto il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero), è intervenuta in modo incisivo sulla disciplina del riciclaggio prevedendo l'inasprimento delle pene pecuniarie in relazione ad alcune fattispecie di reato già previste nonché l'introduzione della nuova fattispecie del reato di autoriciclaggio, sino ad oggi sconosciuta al nostro ordinamento.

Tali novità comportano la necessità per le aziende di rafforzare i propri meccanismi di controllo preventivo anche in considerazione del recepimento di alcune di tali modifiche nel novero dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n.231 dell'8 giugno 2001 (ref. art. 25 octies).

Con l'approvazione della suddetta Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito anche la "Legge"), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'autoriciclaggio, all'art. 648 ter I c.p., il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo:

- punire l'utilizzazione di proventi illeciti nell'economia "legale", in quanto capace di danneggiare l'ordine economico, la concorrenza e il risparmio. La formazione e il riutilizzo di provviste illegali in attività economiche, infatti, danneggia i competitor che si sono attenuti alle regole e potrebbe inoltre costituire la fonte di condotte corruttive a loro volta ulteriormente distorsive del mercato;

**Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.**  
**“Città di Potenza”**  
**- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -**

- impedire l'occultamento dell'origine illecita dei proventi delittuosi e, quindi, il relativo ostacolo alle attività di accertamento da parte delle Autorità in merito alla commissione dei reati che hanno originato tali proventi.

Il testo del nuovo **art. 648-ter.1** è il seguente:

**Autoriciclaggio:** *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

Con particolare riguardo ai reati, già inclusi nel novero del D.Lgs. 231/01 e oggetto di modifica nella relativa formulazione, si evidenziano le modifiche qui di seguito riportate:

**Riciclaggio (art. 648-bis, c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre*

**Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.**  
**“Città di Potenza”**  
**- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -**

*operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Lo scopo di incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche lecite. Così facendo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.*  
*“Città di Potenza”*  
- *Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001*  
*in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

**Autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli Enti. Il nuovo art. 25 octies ex D.lgs. n. 231/2001.**

L'ultimo comma dell'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha disposto l'introduzione del reato di autoriciclaggio all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, la cui rubrica è stata contestualmente modificata in “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”. Come per le altre fattispecie previste dall'art. 25-octies, anche per il nuovo reato si applicano sanzioni particolarmente afflittive quali:

- sanzioni il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni - da 400 a 1.000 quote;
- sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a due anni;
- confisca del prezzo o del profitto del reato.

Nel contesto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo comportamenti riconducibili all'autoriciclaggio se commessi:

- da soggetti apicali o soggetti sottoposti a loro direzione e vigilanza (affinché si configuri l'autoriciclaggio non sembra essere necessario che l'autore del reato abbia una specifica qualifica, ruolo o funzione nell'ambito dell'organizzazione, anche se presumibilmente la condotta in oggetto potrà più facilmente essere realizzata dal vertice aziendale);

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.*  
*“Città di Potenza”*  
- *Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001*  
*in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

- nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Altro elemento necessario affinché si possa configurare l'autoriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/2001 è che l'Ente abbia la disponibilità e utilizzi i proventi di delitti commessi da propri soggetti apicali o loro sottoposti.

### **2.1. Aree ed attività a rischio**

Considerando che le fattispecie delittuose in questione potrebbero essere realizzate da chiunque (cd reati comuni) si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio della Società vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dalla Società: tale attinenza potrebbe ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'effettuazione di un investimento. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Azienda nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano; lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esulano rispetto all'oggetto sociale.

Con riferimento al reato di Ricettazione, i settori di attività maggiormente a rischio sono il settore Acquisti e quello Commerciale; con riferimento alle altre due ipotesi di reato, risultano maggiormente a rischio i settori Commerciale ed Amministrativo-finanziario.

In via più generale è possibile affermare sono ritenute maggiormente a rischio le operazioni finanziarie o commerciale poste in essere con persone giuridiche e fisiche residenti nei paesi a rischio, individuati nelle cd “Liste Paesi”, e/o con persone fisiche o giuridiche collegate ai reati di criminalità organizzata transnazionale, riportati nelle cd “Liste Nominative” (entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti), o con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.*  
*“Città di Potenza”*  
*- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001*  
*in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

### **2.3. Principi generali di comportamento**

Ai collaboratori esterni e ai Partners commerciali deve essere resa nota l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte della Società.

Inoltre, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- 1) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, collaboratori esterni e Partners commerciali / finanziari;
- 2) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.) degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- 4) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per il pagamento in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità);
- 5) Trasparenza e tracciabilità degli accordi / joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

*Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.*  
*“Città di Potenza”*  
*- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001*  
*in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -*

**VERBALE DEL 13.11.2017**

L'anno 2017, il giorno tredici, del mese di Novembre, alle ore 17,30 presso la sede sociale sita in Potenza alla contrada Bucaletto n. 1 si è riunito, su regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società cooperativa “Vigilanza Città di Potenza” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Approvazione aggiornamento modello Codice etico ai sensi dell' ex D.Lgs 8 Giugno 2001, n. 231.**

Assume la Presidenza il Sig. NICOLA PIROZZI il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Carbone Giuseppe. Il Presidente, constatato che sono presenti i Consiglieri Sigg.: PIROZZI Nicola, PIROZZI Domenico, CARBONE Giuseppe, FULGENZIO Carmine, LUCIA Donato ed il Revisore Contabile Rag. Andrea D'ONOFRIO, dichiara valida la seduta.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa i consiglieri presenti, che si rende necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento del modello, a suo tempo approvato con delibera di consiglio del 25.11.2016, relativo al Codice etico ai sensi dell' ex D.Lgs 8 Giugno 2001, n. 231. Continuando, il Presidente da lettura dell'aggiornamento predisposto al Codice che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Dopo breve discussioni e chiarimenti da parte di tutti i presenti, il Consiglio, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, delibera:

**1. di approvare l'aggiornamento al modello del Codice etico ai sensi dell' ex D.Lgs 8 Giugno 2001, n. 231, così come predisposto ed indicato nell' allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.**

**Società Cooperativa di Vigilanza a r.l.**  
**“Città di Potenza”**  
**- Aggiornamento Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**in tema di “Anticorruzione” e “Autoriciclaggio” -**

Alle ore 20,30 la seduta viene sciolta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO**

**Carbone Giuseppe**




**I CONSIGLIERI**

**Pirozzi Domenico**

**FULGENZIO Carmine**

**LUCIA Donato**



**IL PRESIDENTE**

**PIROZZI Nicola**

